

Causa C-499/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

1° ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)

Data della decisione di rinvio:

27 agosto 2020

Ricorrente:

DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Resistente:

Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Ministro dell'Ambiente e dell'Energia)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di annullamento del regolamento tecnico degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar, segnatamente delle disposizioni relative alle tubazioni del gas.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione della direttiva 97/23/CE, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, paragrafo 1.1, 7, paragrafo 4, e 8, in combinato disposto con l'Allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181), debbano essere interpretati nel

senso che essi ostano a disposizioni regolamentari nazionali come i paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2 del regolamento tecnico greco degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar, di cui trattasi nel procedimento principale, i quali fissano, per motivi di sicurezza delle persone in caso principalmente di eventi sismici, condizioni e limitazioni (obbligo di aerazione, divieto di attraversamento interrato) per quanto riguarda la modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas), allorché dette condizioni e limitazioni vengono applicate indistintamente anche a tubazioni che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, recano la marcatura «CE» e vengono certificate dal fabbricante come installabili e utilizzabili in sicurezza senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni suddette. O

se, al contrario, le succitate disposizioni della direttiva 97/23/CE, in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che non ostano a condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas) come quelle in oggetto.

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU 1997, L 181, pag. 1): articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 16 nonché Allegato I.

Disposizioni pertinenti del diritto nazionale

- 1 La direttiva 97/23/CE è stata trasposta nell'ordinamento giuridico greco mediante decisione ministeriale congiunta del ministro dell'Economia e del viceministro dello Sviluppo (FEK B' 987/27.5.1999).
- 2 Il 28 marzo 2012 è stata pubblicata la decisione del viceministro dell'Ambiente, dell'Energia e dei Cambiamenti climatici (FEK B' 976/28.3.2012) con la quale veniva adottato il regolamento tecnico degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar (Technikos Kanonismos Esoterikon Egkatasaseon Fysikou Aeriou; in prosieguo: il «regolamento tecnico impugnato»), recante norme su progettazione, materiali, installazione, controllo, collaudo, sicurezza e messa in servizio delle reti interne e degli impianti degli utenti di gas naturale.
- 3 Il paragrafo 1.2.3 del regolamento tecnico impugnato stabilisce, in particolare, che gli impianti interni di gas, ossia l'insieme di tubi, strumenti, apparecchi, pozzetti, moduli e relativi accessori, dal punto di inizio del dispositivo di intercettazione del gas in poi, fino all'evacuazione dei fumi di combustione dell'impianto, devono parallelamente soddisfare i requisiti delle direttive [dell'Unione] corrispondenti e, per quanto riguarda le attrezzature a pressione, i requisiti della direttiva 97/23/CE,

qualora siano state progettate con pressione massima ammissibile PS superiore a 500 mbar (0,5 bar).

- 4 Il regolamento tecnico impugnato contiene disposizioni sulle modalità di installazione delle tubazioni del gas. In particolare, il paragrafo 1.2.4 enuncia che «le modalità di installazione delle tubazioni del gas non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva [97/23/CE] o di altre e sono stabilite dal [regolamento tecnico impugnato] tenendo conto anche delle particolarità del paese (per esempio, i fenomeni sismici)». Tale norma viene precisata nell'Allegato 9 del regolamento tecnico impugnato, che reca il titolo «Specifiche della rete di tubazioni».
- 5 Detto allegato, sebbene abbia carattere «informativo», contiene, al punto 9.5 (sotto il titolo «Manipolazione e installazione delle tubazioni»), norme imperative e più precisamente, da un lato, un paragrafo P9.5.6 inerente all'installazione delle tubazioni fuori terra, che al sottoparagrafo 9 (P9.5.6.9) («Attraversamento di intercapedini») prevede quanto segue: «Se vengono installate condutture nelle intercapedini, ad esempio nei controsoffitti, allora lo spazio vuoto deve essere areato, per esempio con due aperture di areazione – periferiche, lungo i muri circostanti – disposte diagonalmente, ciascuna di superficie di 20 cm² (...)», e, dall'altro, un paragrafo P9.5.8 inerente alla protezione delle tubazioni all'interno del fabbricato, che al sottoparagrafo 2 (P9.5.8.2) enuncia che «non è consentita la posa delle tubazioni del gas in solette di calcestruzzo né sotto rivestimenti o pavimentazioni». Esse potranno essere installate in canalette, negli spazi vuoti del controsoffitto o tra pannelli di isolamento acustico (o simili) sopra il controsoffitto, adottando le stesse misure di protezione contro la corrosione previste per le tubazioni interrate».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 6 La ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: la «ricorrente») importa e commercializza in Grecia tubi flessibili di acciaio inossidabile.
- 7 Il 16 maggio 2012 essa depositava presso il giudice del rinvio un ricorso con il quale chiedeva l'annullamento di talune disposizioni del regolamento tecnico impugnato relative alle tubazioni del gas.
- 8 Il giudice del rinvio si pronunciava definitivamente sui motivi di annullamento di altre disposizioni dell'impugnato regolamento, accogliendo parzialmente il ricorso e rigettandolo per il resto. Non si pronunciava, invece, sul motivo di annullamento concernente le disposizioni del regolamento tecnico impugnato citate supra nei punti 4 e 5.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 La ricorrente ritiene che il regolamento tecnico impugnato promuova l'uso di tipologie di tubazioni, ossia tubi rigidi convenzionali in rame e in acciaio, diverse da quelle che essa tratta, e che al contempo ostacoli la commercializzazione e la messa in servizio rendendo sostanzialmente impossibile l'uso, la circolazione e l'immissione sul mercato rilevante dei tubi commercializzati dalla ricorrente.
- 10 La ricorrente sostiene che le condizioni e limitazioni imposte (paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2), ossia, da un lato, l'obbligo di areazione degli spazi vuoti mediante aperture in caso di installazione di condutture nelle intercapedini (ad esempio, nei controsoffitti) e, dall'altro, il divieto di installare condutture di gas in solette di calcestruzzo, nonché sotto rivestimenti o pavimentazioni, violano l'articolo 4, paragrafo 1.1, della direttiva 97/23/CE, allorché trovano applicazione anche al materiale (tubazioni) commercializzato dalla ricorrente. Infatti, come certifica il fabbricante di detto materiale, che è contrassegnato col marchio «CE», allorché attesta che lo stesso è stato sottoposto regolarmente ad «una procedura di valutazione della sua conformità» ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, le tubazioni della ricorrente possono essere utilizzate in impianti di gas naturale senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni di cui trattasi.
- 11 Per quanto riguarda invece la disposizione generale di cui al paragrafo 1.2.4 del regolamento tecnico impugnato, secondo la quale le modalità di installazione delle tubazioni del gas non rientrano nell'ambito di applicazione di una direttiva dell'Unione, la ricorrente invoca l'Allegato I della direttiva 97/23/CE, che in svariate disposizioni (come i punti 1.1 e 1.2) fa riferimento anche all'«installazione» delle attrezzature a pressione. In relazione poi a quanto ulteriormente previsto nella stessa disposizione del regolamento tecnico impugnato, vale a dire che «le modalità di installazione delle tubazioni del gas (...) sono stabilite dal [regolamento tecnico impugnato] tenendo conto anche delle particolarità del paese (per esempio, i fenomeni sismici)», la ricorrente invoca di nuovo l'Allegato I della direttiva, il quale prevede, tra le altre cose, che in sede di progettazione delle attrezzature a pressione siano prese in considerazione anche le «sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti» (sub 2.2.1).
- 12 La ricorrente sostiene allora che dalle disposizioni dell'Allegato I della direttiva 97/23/CE, in combinato con l'articolo 4, paragrafo 1.1, della stessa, risulta che non devono essere fissate condizioni e limitazioni aggiuntive, come quelle in oggetto, ai fini della protezione da eventi sismici, per quanto riguarda l'installazione delle tubazioni del gas (come i prodotti commercializzati dalla stessa ricorrente) che recano la marcatura «CE» e per le quali viene certificato dal loro fabbricante nelle relative istruzioni che la loro installazione e utilizzazione è possibile (sicura) senza che siano rispettate le limitazioni controverse suddette. Limitazioni siffatte potrebbero essere disposte solo con la procedura di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 97/23/CE, con la partecipazione della Commissione europea.

- 13 La ricorrente fa valere inoltre che le disposizioni del regolamento tecnico impugnato summenzionate vanno anche contro le linee guida (guidelines) emanate dal gruppo di lavoro («Working Group “Pressure”») istituito ai fini dell’applicazione della direttiva 97/23/CE, con le quali, a suo parere, detta direttiva «è stata interpretata autenticamente».
- 14 Dal canto suo, il resistente ritiene che le disposizioni in oggetto si fondino sull’articolo 2 della direttiva.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 15 Il giudice del rinvio ritiene che le linee guida del gruppo di lavoro non siano uno strumento interpretativo giuridicamente vincolante né, a maggior ragione, un’«interpretazione autentica» della direttiva 97/23/CE. Rietta pertanto le allegazioni fondate sull’assunto contrario, indipendentemente dal fatto che la linea guida 9/24, la quale è stata adottata dal gruppo di lavoro il 18 marzo 2004, riferisca (nota 3) che gli Stati membri possono disciplinare per via regolamentare questioni attinenti all’installazione («installation») delle attrezzature a pressione, o di un insieme, per la protezione degli operatori e dell’ambiente o anche per le stesse attrezzature a pressione.
- 16 Il giudice del rinvio fa osservare che dalle disposizioni della direttiva 97/23/CE risulta che tale direttiva viene applicata alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi con determinate caratteristiche tecniche (articolo 1) e impone agli Stati membri obblighi relativi alla commercializzazione e alla messa in servizio delle attrezzature in oggetto. La stessa direttiva prevede tuttavia, esplicitamente, che le autorità nazionali possano determinare esse stesse, nel rispetto del trattato che istituisce la Comunità europea (e ora del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), i «requisiti» a loro avviso necessari per motivi di sicurezza, purché le attrezzature non ne vengano modificate (v. articolo 2 della direttiva).
- 17 In tali circostanze, le disposizioni controverse del regolamento tecnico impugnato (paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2), con le quali vengono imposte condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione delle tubazioni del gas tenendo conto delle particolarità del paese, segnatamente dei fenomeni sismici, trovano fondamento nell’articolo 2 della direttiva nella misura in cui, da una parte, vengono rispettate le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (v., in particolare, articolo 36), poiché le limitazioni imposte, che sono conformi al principio di proporzionalità, sono apparse tecnicamente necessarie all’Amministrazione per assicurare in primo luogo la salute e l’incolumità dei cittadini e si applicano indistintamente a tutte le tipologie di tubazioni, senza riguardo al materiale o al paese di provenienza, e, dall’altra, non risulta che le summenzionate limitazioni implicino modifiche del materiale commercializzato dalla ricorrente. Di conseguenza, il motivo di annullamento dedotto dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Tuttavia, in considerazione di quanto previsto

dagli articoli 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 97/23/CE, in combinato con gli allegati della stessa (in particolare l'Allegato I), sorgono ragionevoli dubbi che impongono il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte.

DOCUMENTO DI LAVORO